

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 295
a iniziativa del Consigliere Giacinti:
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l'elezione
del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”**

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende sostituire il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004, consentendo la riduzione dell'orario minimo di apertura degli uffici dei Comuni per la sottoscrizione delle liste elettorali da dieci ore ad otto ore e della metà nei comuni con popolazione con meno di tremila abitanti.

Tale norma appare peraltro in linea con la legge 147/2013, la quale alla lettera f) del comma 400 dell'articolo 1, abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. La disposizione abrogata, per favorire la sottoscrizione delle liste dei candidati, prescriveva ai Comuni, “in ogni regione dove si svolgono elezioni regionali, l'apertura degli uffici nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste stesse, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica”.

Si sottolinea inoltre che, qualora i Comuni adottassero gli orari minimi indicati, questa modifica potrebbe offrire un contributo alle politiche di contenimento della spesa pubblica.

Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri diretti o indiretti per la Regione in quanto non incide sugli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali ai Comuni che sono stati già autorizzati con la legge regionale di bilancio 2019/2021, quale spesa obbligatoria per dare attuazione alla l.r. 27/2004.

Di seguito il riepilogo degli stanziamenti suddetti:

MISSIONE/ Programma	CAPITOLO	COMPETENZA 2019 Bilancio iniziale	COMPETENZA 2020 Bilancio iniziale	COMPETENZA 2021 Bilancio iniziale
Missione 1/ Programma 01	2010710003	0	2.640.000,00	1.760.000,00

L'articolo 1 contiene la sostituzione del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004.

L'articolo 2 contiene la norma di invarianza finanziaria.